

Publicato il 30/03/2020

N. 00638/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00754/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 754 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

_____ in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

_____, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati _____ con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

_____ in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato _____ con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

ANNULLAMENTO,PREVIE MISURE CAUTELARI,

- della Determinazione Dirigenziale n. 120 del 22.01.2020 con la quale è stata aggiudicata alla [redacted] la fornitura triennale di una “soluzione pronta per decontaminazione e disinfezione per via aerea di ambienti critici ospedalieri” di cui alla RdO n. 2449122, attraverso piattaforma elettronica MEPA di Consip – CIG 8105411CBE, per l’importo di aggiudicazione di € 208.166,00 + Iva;
- del verbale della Commissione di gara n. 01 del 20.01.2020, in seduta pubblica, con cui si esaminano le offerte tecniche delle ditte concorrenti e si assegna il punteggio tecnico;
- della RdO n. n. 2449122 pubblicata il 18.11.2029, e dei relativi allegati ed in particolare della tabella dei punteggi tecnici, con cui viene indetta la procedura de qua per l’importo a base d’asta di € 210.000,00;
- di tutti i chiarimenti, pubblicati dalla Stazione Appaltante;
- della Deliberazione del D.G. n. 8 del 09.01.2020, con cui sono stati nominati la Commissione giudicatrice e il Seggio di gara, ove lesiva;
- della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1616 del ~~20.11.2019~~;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, di qualsiasi natura, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

NONCHE’ LA DECLARATORIA

di inefficacia del contratto, ove stipulato con l’illegittimo aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.

E LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da [redacted] il 7\3\2020 :

ANNULLAMENTO DETER. DIRIG. 120 DEL 22.01.2020

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da
il 19\3\2020 :

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIE MISURE CAUTELARI,

- della tabella ricevuta soltanto in data 21 febbraio 2020 a seguito di reiterata istanza di accesso agli atti, recante firme di persone non identificabili, e concernente presunte attribuzioni di punteggi tecnici;
- della nota prot. n. 30199 del 21.02.2020 a firma del Direttore dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi, con cui si rilascia la tabella succitata;

NONCHE'

- della Determinazione Dirigenziale n. 120 del 22.01.2020 con la quale è stata aggiudicata alla [redacted] la fornitura triennale di una "soluzione pronta per decontaminazione e disinfezione per via aerea di ambienti critici ospedalieri" di cui alla RdO n. 2449122, attraverso piattaforma elettronica MEPA di Consip – CIG 8105411CBE, per l'importo di aggiudicazione di € 208.166,00 + Iva;
- del verbale della Commissione di gara n. 01 del 20.01.2020, in seduta pubblica, con cui si esaminano le offerte tecniche delle ditte concorrenti e si assegna il punteggio tecnico;
- della RdO n. n. 2449122 pubblicata il 18.11.2029, e dei relativi allegati ed in particolare della tabella dei punteggi tecnici, con cui viene indetta la procedura de qua per l'importo a base d'asta di € 210.000,00;
- di tutti i chiarimenti, pubblicati dalla Stazione Appaltante;
- della Deliberazione del D.G. n. 8 del 09.01.2020, con cui sono stati nominati la Commissione giudicatrice e il Seggio di gara, ove lesiva;
- della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1616 del 20.11.2019;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, di qualsiasi natura, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

NONCHE' PER LA DECLARATORIA

di inefficacia del contratto, ove stipulato con l'illegittimo aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c. p. a.

E PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 84 comma 1 D.L. n. 18/2020;

Rilevato che per la trattazione dell'istanza cautelare presentata con il ricorso introduttivo era stata fissata la camera di consiglio del 24/03/2020, ai sensi dell'art.3 comma 1 DL 8 Marzo 2020 N. 11 e dell'articolo 1 DP 9/2020/Sede;

Rilevato che in data 18 marzo 2020 parte ricorrente ha notificato ricorso per motivi aggiunti con relativa istanza cautelare, depositato il giorno successivo;

Rilevato che nelle more è entrato in vigore il D.L. n. 18/2020 il quale all'art. 84 comma 1 stabilisce che *"1.Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerale dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviare d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice"*;

Rilevato pertanto, che, rispetto ai motivi aggiunti notificati il 18 marzo 2020, alla data del 24 marzo, già fissata per la trattazione in camera di consiglio – da non tenersi più ai sensi dell'indicata normativa sopravvenuta - non erano ancora decorsi i dieci giorni liberi dalla notifica, da osservarsi - ai sensi del combinato disposto dell'art. 55 comma 5 e dell'art. 119 comma 2 c.p.a. - per l'adozione del decreto monocratico, che, secondo le prescrizioni del D.P. 12/2020/Sede sarebbe dovuta avvenire dopo le ore 12,00 del giorno già fissato per la camera di consiglio;

Rilevato che alla data odierna risultano decorsi i prescritti termini liberi;

Rilevato ai sensi dell'art. 119 comma 4 c.p.a. le opportune misure cautelari possono essere disposte solo in ipotesi di estrema gravità ed urgenza e che, ai sensi dell'art. 120 comma 8 ter c.p.a., il giudice nella decisione cautelare tiene conto di quanto previsto dagli art.121 comma 1 e 122 e delle esigenze imperative connesse ad un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione;

Rilevato che da quanto dedotto dalla resistente amministrazione risulta che, all'esito dell'impugnata aggiudicazione, il contratto è stato stipulato in data 27 gennaio 2020, considerata l'estrema urgenza di un prodotto indispensabile in ambito ospedaliero;

Rilevato che ai sensi dell'art. 122 c.p.a., in ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione per vizi diversi da quelli di cui all'art. 121 comma 1 c.p.a., è rimesso al potere valutativo del giudice la decisione sulla declaratoria di inefficacia del contratto, con fissazione della relativa decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nel caso in cui il vizio di aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara;

Ritenuto che nell'ipotesi di specie, a prescindere dalla disamina della fondatezza del ricorso incidentale - in relazione al quale non è stata formulata

istanza cautelare - l'istanza cautelare proposta da parte ricorrente non appare meritevole di accoglimento, avuto riguardo alle esigenze imperative connesse all'esecuzione del contratto, tenuto anche conto dell'attuale emergenza epidemiologica COVID-19; ciò in quanto nell'ipotesi di specie oggetto del contratto è la fornitura di soluzione per sanificazione e disinfestazione degli ambienti ospedalieri, tanto più necessaria all'attualità;

Ritenuto che in ogni caso l'istanza cautelare non appare meritevole di accoglimento per difetto del presupposto dell'estrema gravità ed urgenza, avuto riguardo alla circostanza che, ove si ritenesse che le censure formulate da parte ricorrente non determinino l'obbligo di ribandire la gara, il ricorrente potrebbe subentrare nel contratto, venendo in rilievo una fornitura di durata triennale, mentre nell'ipotesi in cui si ritenesse che le stesse determinino l'obbligo di ribandire la gara, alcuna utilità immediata conseguirebbe il ricorrente dall'accoglimento della presente istanza cautelare;

Ritenuto di dovere fissare la camera di consiglio collegiale per la trattazione della presente istanza cautelare per la data del 21 aprile 2020, ai sensi dell'art. 84 comma 1 D.L. 18/2020;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza cautelare;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 aprile 2020;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 29 marzo 2020.

Il Giudice delegato
Diana Caminiti

IL SEGRETARIO